

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-458 del 29/01/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RELUXE SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Forli, Via Cartesio n. 27. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ad uso cantina vinicola sito in Forli', Via Veclezio n. 60.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-496 del 29/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RELUXE SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Forlì, Via Cartesio n. 27. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ad uso cantina vinicola sito in Forlì, Via Veclezio n. 60.**

## **LA DIRIGENTE**

### **Visto:**

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 15/11/2023, acquisita al Prot. Com.le 146110 e da Arpae al PG/2023/194774, da **RELUXE SOCIETA' AGRICOLA S.S.** con sede legale in Forlì, Via Cartesio n. 27, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ad uso cantina vinicola sito in Comune di Forlì, Via Veclezio n. 60, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

**Atteso** che con nota Prot. Com.le 159538 del 14/12/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/214560, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento con contestuale richiesta integrazioni relativamente all'impatto acustico;

**Dato atto** che in data 05/01/2024, sono state trasmesse al SUAP le integrazioni richieste acquisite al Prot. Com.le 1630 e da Arpae al PG/2024/1600;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Autorizzazione Prot. Com.le 4728 del 12/01/2024, acquisita al PG/2024/6337, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, con la quale si revoca l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale rilasciata dal Comune di Forlì con P.G. 119455 del 20/09/2023;
- Nulla osta acustico: Nulla osta Prot. Com.le 7811 del 19/01/2024, acquisito al PG/2024/10868, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **RELUXE SOCIETA' AGRICOLA S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** in favore di **RELUXE SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C.F./P.IVA 04625800406) con sede legale in Comune di Forlì, Via Cartesio n. 27, l'insediamento ad uso cantina vinicola sito in Comune di Forlì, Via Veclezio n. 60.
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali**;
  - **Nulla osta acustico**.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di revocare il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio al richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI**

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 146110 del 15.11.23 presentata da RELUXE SOCIETA' AGRICOLA S.S. tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da fabbricato ad uso cantina vinicola sito in Forlì, Via Veclezio n. 60 - Foglio 248 Particella 648;

Atteso che per il fabbricato in oggetto è stata rilasciata dal Comune di Forlì un'autorizzazione allo scarico domestica in corpo idrico superficiale acclarata al P.G. 119455 del 20.09.2023 e come riportato alla prescrizione n°17 *“Resta fermo che, qualora l'insediamento in oggetto dovesse essere utilizzato da una impresa e gli scarichi dovessero essere utilizzati per svolgere una qualsiasi attività produttiva oppure essere a servizio di eventuali dipendenti dell'impresa, il suddetto titolo abilitativo dovrà essere assoggettato ad Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR del 13 marzo 2013, n. 59 e l'impresa dovrà presentare apposita istanza di AUA all'autorità competente”*;

Considerato:

- che il fabbricato in oggetto ora viene utilizzato dalla ditta RELUXE ;
- che dagli elaborati presentati per l'AUA si evince che nulla si è modificato nella qualità e quantità dello scarico da quanto precedentemente autorizzato e a più riprese dichiarato nelle relazioni tecniche depositate agli atti dell'AUA;
- che Il fabbricato, privo di produzione, è adibito a cantina vinicola ed utilizzato come deposito di mosto uva e vino imbottigliato derivante dalla coltivazione agricola del fondo adiacente.
- che l'attività non ha scarichi di acque di lavorazione

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs 152/2006 recante “ Norme in materia ambientale”;

Visti in particolare gli artt.: 101; 103; 100 comma 3 del D.Lgs 152/06;

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica, Veterinaria e Tutela Ambientale;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che si tratta di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art.74 del D.Lgs. 152/06;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il parere del responsabile dell'endoprocedimento,

Salvo diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei tempi e nei modi stabiliti,

## **PRESCRIZIONI**

**Lo scarico di cui in premessa è autorizzato, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:**

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	RELUXE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Veclezio n. 60, Forlì
Fabbricato ad uso servizio agricolo	Fabbricato ad uso servizio agricolo
- Potenzialità dell'insediamento:	Abitanti equivalenti totali n. 3
- Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
- Recettore dello scarico:	Fosso interpoderales
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatore da 303 lt Fossa Imhoff da 3 A.E. Comparto di sedimentazione: 600 lt Comparto di digestione: 250 lt Filtro batterico anaerobico da 2,38 m3 Altezza massa filtrante: 1,33 m

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

3. La fossa Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.

4. La fossa Imhoff, i pozzetti sgrassatori e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

5. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.

6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

7. In caso di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente è fatto obbligo dare immediata comunicazione, a Comune, ed ARPAE ed adottare i necessari interventi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale; la comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi;

8. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

9. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.

10. Le reti interne, nel caso di installazioni esistenti, dovranno garantire una perfetta tenuta idraulica ed un regolare deflusso dei liquami; nel caso di nuove installazioni impiantistiche, dovranno essere realizzate due reti fognarie separate, per acque bianche ed una per acque nere, conformi alle prescrizioni di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale.

11. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.

12. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi delle cucine e scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;

13. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

14. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

15. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

16. Sono ammessi unicamente scarichi domestici;

17. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, fosso interpodereale, canale di scolo ecc. nonché ogni eventuale diritto di terzi, in particolare per l'immissione in fosso stradale prima dell'immissione dello scarico devono essere ottenute le prescritte autorizzazioni di opere da eseguirsi in sede o pertinenze stradali con concessione di occupazione di suolo pubblico presso l'ente competente ;

18. con il presente Atto si revoca l'Autorizzazione allo scarico domestica in corpo idrico superficiale rilasciata dal Comune di Forlì con P.G. 119455 del 20.09.2023.

## **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

### **PREMESSA**

Vista l'istanza contenente:

- la relazione tecnico illustrativa da cui si evince che trattasi di attività priva di produzione, il fabbricato è adibito a cantina vinicola ed utilizzato come deposito di mosto uva e vino imbottigliato;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Veclezio, 30 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

### **PRESCRIZIONI**

1) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**